

La soglia dei fringe benefit a 1.000/2.000 euro entra nel “nuovo” Tuir

Nel c.d. “nuovo” TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) di cui al DLgs. 19 giugno 2026 n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, è stato recepito l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 euro o, in caso di figli a carico, a 2.000 euro, sempre però limitatamente ai periodi 2025, 2026 e 2027 e **non a regime**.

Le disposizioni relative ai redditi di lavoro dipendente, attualmente contenute negli artt. 49 e 51 del TUIR (DPR 917/86), confluiscono negli artt. 51 e 53 del DLgs. 117/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027.

Fermo restando che la **disciplina** resta sostanzialmente **invariata**, nelle nuove norme sono stati riordinati e rinumerati commi e lettere, convertiti in euro importi in precedenza ancora in lire, nonché recepite alcune norme correlate prima contenute in altre disposizioni di legge.

Con particolare riferimento ai **fringe benefit**, nelle nuove disposizioni confluisce infatti l’incremento temporaneo della **soglia di non imponibilità** dei fringe benefit, attualmente disciplinata dall’art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024.

In particolare, l’art. 53 comma 4 del DLgs. 117/2026, dispone, analogamente all’attuale art. 51 comma 3 del TUIR, che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tuttavia, a differenza dell'attuale TUIR, nel medesimo comma 4 dell'art. 53 del DLgs. 117/2026, viene altresì disposto che per i periodi d'imposta **2025, 2026 e 2027**, in deroga a quanto previsto dalla prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di **1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Viene altresì espressamente previsto che il suddetto limite è elevato a **2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12 comma 2 del TUIR (come modificato dal DLgs. 148/2026, c.d. decreto correttivo "Omnibus").

I datori di lavoro provvedono all'attuazione di tale norma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Con particolare riferimento alla determinazione del fringe benefit per le **auto concesse in uso promiscuo**, che rilevano ai fini del calcolo del suddetto limite, si rileva che le novità previste dal DLgs. 148/2026 impattano, per espressa previsione, già sul "nuovo" TUIR.

Oltre che sull'art. 51 comma 4 lettera a) dell'attuale TUIR, l'art. 2 del DLgs. 148/2026 è infatti **espressamente** intervenuto, al comma 2, in maniera analoga, sull'art. 53 comma 4 lettera a) del DLgs. 117/2026, allineando così le due norme.

La nuova disposizione, sia nel "vecchio" che nel "nuovo" TUIR,

prevede infatti per gli autoveicoli indicati nell'art. 54 comma 1 lettere a), c) e m), del codice della strada di cui al DLgs. 30 aprile 1992 n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il **50%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'**ACI** elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'Economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, **al netto** delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti.

Tale percentuale è ridotta al **10%** per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al **20%** per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori così determinati sono incrementati del **50%** dopo il 31 dicembre del **quinto anno** successivo a quello di prima immatricolazione.

Inoltre, in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del **5%**.

Resta invece disciplinato **a parte**, nell'art. 1 comma 48-*bis* della L. 207/2024, il regime "**transitorio**" che consente di determinare il fringe benefit in base all'emissione di anidride carbonica.

(MF/ms)